

## INFORMAZIONI NOTIFICA ART. 67 D.LGS. 09/04/2008, n. 81

### DESCRIZIONE

#### **Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda USL)**

A tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro l'art. 67 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 prevede che, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, con presenza di più di tre lavoratori, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio.

La notifica è necessaria quando ricorrano, in contemporanea, i seguenti fattori:

- un antecedente intervento edilizio di costruzione / realizzazione di edificio o locali non ancora oggetto di attività produttiva (qualunque sia l'entità o la tipologia dell'intervento edilizio) o gli ampliamenti o le ristrutturazioni di quelli esistenti;
- la presenza di più di tre lavoratori;
- una destinazione d'uso del locale a lavorazioni industriali o artigianali, intendendo il termine di industriale in senso non tecnico o limitativo.

Il datore di lavoro presenta la notifica allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 160/2010 e non invece direttamente, come avveniva in precedenza, nei confronti dell'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda USL).

Le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza sono:

- descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

La notifica deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), del comune competente per territorio, in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) / *Aree Tematiche / SUAP OnLine / Accedi a STAR*, selezionando il codice attività, l'intervento previsto "Adempimenti tecnici e amministrativi" ed il seguente endoprocedimento:

**ASL 11.E – All'Organo di Vigilanza competente per territorio – Art. 67 D.Lgs. n. 81/2008**

**Attenzione: In molti casi la notifica all'organo di vigilanza ai sensi dell'art 67 del D.lgs. n. 81/2008 è resa contestualmente ad altre istanze, segnalazioni o comunicazioni da presentare allo SUAP per l'avvio dell'attività.**

### **Invio della notifica all'organo di vigilanza (Azienda USL)**

Il Comune provvederà a trasmettere, ai sensi del c. 3 dell'art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008, per via telematica la documentazione all'organo di vigilanza (Azienda USL – Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) e all'Ufficio Ambiente.

### **Oneri**

Dal tariffario delle prestazioni del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL è stato eliminato dal 1° agosto 2019, l'obbligo del versamento per la notifica ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. n. 81/2008 (**Tariffa Z16bis**).

### **Tempi di attesa**

L'atto è efficace dal momento della sua presentazione e non prevede una risposta del Servizio a cui è indirizzata.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, art. 67
- D.M. 18/04/2014